

(H)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

N. 5950 di Repertorio

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI (codice fiscale n. 00061820742)

E

l'Impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano per lavori
di costruzione di n.19 alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO -
P.I. n.016/77/1 - lotti 12 e 13 - Comparto 4 - fi-
nanziati con i fondi della Legge 5 Agosto 1978, n.
457 - art. 41.-

- IMPORTO NETTO DEI LAVORI L. 400.329.120.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocottanta, in questo giorno ¹⁹
ottavo del mese di *maggio* in Brindisi
e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Po-
polari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dott.
Ing. Antonio LONGO, autorizzato alla stipula del pre-
sente contratto da parte dell'Istituto Autonomo pre-
detto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del R.D.

19-5-80
2173 Mod. 1 Vol. 1
420.300 =

28 Aprile 1938, n.1165, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato di accordo con me, giusta l'art.28 della Legge notarile n.89 del 12 Febbraio 1913:

- il signor Errico ORTESE, nato in Brindisi il 28 Agosto 1929 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica

E

- il signor Ingegnere Olindo ANGELINI, nato in Fasano il 2 Luglio 1927, domiciliato in Fasano alla Via Brandi, n.8, titolare della ditta omonima (codice fiscale NGL LND 27102 D508Q).-

P R E M E S S O

- CHE il Consiglio Regionale della Regione Puglia, con deliberazione n.436 dell'1 Marzo 1979, ha approvato il programma straordinario, di edilizia sovvenzionata che verrà finanziato a sensi della legge 5 Agosto 1978, n.457 - art.41 - Biennio 1976/79 ed ha stanziato la somma complessiva di L. 500.000.000.- per la costruzione di alloggi da realizzare nel Comune di SAN PIETRO VERNOTICO;
- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del

- la Provincia di Brindisi, con deliberazione n.ro 3085/10 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 Luglio 1979, ha approvato il programma di intervento n. 016/77/1 per la costruzione di n.19 alloggi, per complessivi 100,35 vani convenzionali, di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Pietro Vernotico - per l'importo complessivo di L. 500.000.000.=-;
- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n. 3196 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Dicembre 1979, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori predetti per un importo complessivo di L. 500.000.000.=- di cui L. 353.300.000.=- a base d'asta;
 - CHE il Ministro ai LL.PP., con decreto n. 13052 del 23/11/1979 ha fissato i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - CHE lo stesso Ministro ai LL.PP., con circolare n.13220 del 24/11/1979, ha impartito precise direttive per la applicazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - CHE, a sensi di detto decreto, i nuovi limiti mas-

sini del costo totale dell'intervento e del costo complessivo di costruzione sono stati fissati rispettivamente in L.288.750.= il mq. e L.231.000.= il mq. per la Regione Puglia;

- CHE la Regione Puglia, con deliberazione n. 7648 in data 3 Dicembre 1979 adottata dalla propria Giunta Regionale, ha recepito integralmente il decreto n.13052 in data 23 Novembre 1979 del Ministro ai LL.PP. e la circolare n.13220 emanata in data 24 Novembre 1979 dallo stesso Ministro ai LL.PP. in qualità di Presidente del Comitato Edilizia Residenziale (C.E.R.);
- CHE l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con deliberazione n.3216 adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 Dicembre 1979, ha adeguato il costo di costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare a sensi della legge 5 Agosto 1978, n.457 - art.41 ai nuovi limiti fissati dal Ministro ai LL.PP. con decreto n.ro 13052 del 23 Novembre 1979 e integralmente recepiti dalla Regione Puglia, con deliberazione n.7648 adottata dalla sua Giunta Regionale nella seduta del 3 Dicembre 1979;
- CHE a seguito di tale adeguamento, l'importo com-

plussivo del progetto esecutivo relativo ai lavori oggetto del presente contratto è stato elevato nello importo a base d'asta da L. 353.300.000.= a Lire 427.200.000.= (Lire quattrocentoventisettemilioni duecentomila);

- CHE nella licitazione privata esperita il giorno 1 Febbraio 1980, l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato alla Impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano con il ribasso di L. 6,09% (Lire sei e centesimi zero nove per cento), con avvertenza che tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come diritti di segreteria, bolli, registrazione, copiatura allegati, disegni, etc., nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'appaltatore;

- CHE la licitazione privata, esperita secondo le norme previste dall'articolo 1 - lettera d) della legge 2 Febbraio 1973, n.14, è stata approvata con deliberazione n.3231 dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Brindisi, nella seduta dell'11
Febbraio 1980;

- CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal Ministero dei Lavori Pubblici - C.E.R., secondo le modalità ed i termini di cui alla circolare n.ro 8728 del 16 Luglio 1979.

CONSIDERATO

- CHE l'Impresa Ing. Olindo ANGELINI nato a Fasano il 2 Luglio 1927, avvalendosi delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.1309 del 29 Luglio 1948 e di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 3 gennaio 1976, ha presentato, per la costituzione della cauzione definitiva polizza fidejussoria n. 8/8120/H004224 dell'11/3/1980, prestata dalla Compagnia di Assicurazione rami danni S.p.A. agenzia di Fasano - con sede in Milano, con la quale la predetta Compagnia di Assicurazione rami danni S.p.A. - agenzia di Fasano - con sede in Milano si costituisce fidejussore nell'interesse della suddetta Impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano ed a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi fino alla concorrenza della somma di L. 20.059.176.- (circa

Ventimilionicinquantanovemilacentosettantasei),
corrispondente all'ammontare del detto deposito
cauzionale definitivo richiesto per la esecuzione
dei lavori di cui sopra;

- CHE, con tale fidejussione la Compagnia di Assicu-
razione razi danni S.P.A. - agenzia di Fasano -
con sede in Milano resta obbligata in solido con
la impresa debitrice, fino all'approvazione del
collaudo dei lavori sopraindicati;
- CHE, in dipendenza di tale fidejussione, l'Impre-
sa ha acconsentito a maggiorare di L. 0,20% (Lire
zero e centesimi venti per cento) il ribasso di
L. 6,09% (Lire sei e centesimi zero nove per cen-
to), offerto in sede di licitazione privata;
- CHE l'importo dei lavori, pertanto, diminuito del
lo offerto ed accettato ribasso di L. 6,09% (Lire
sei e centesimi zero nove per cento) e del ribas-
so aggiuntivo di L. 0,20% (Lire zero e centesimi
venti per cento), per fidejussione, ed in tutto
un ribasso di L. 6,29% (Lire sei e centesimi ven-
tinove per cento) sull'importo a base d'asta di
L. 427.200.000.- (Lire quattrocentoventisettemilio
novecentomila) resta convenuto in nette L i r e
400.329.120.- (Lire quattrocentomilionitrecentoven-
tinovemilacentoventi);

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica-amministrativa.

I comparanti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano, a tutti gli effetti, la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°) - L'impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati nel Capitolato Speciale del presente appalto.

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato e relativo Elenco Prezzi, del disciplinare di appalto e dei disegni di progetto che, firmati dai contraenti e da me Ufficiale Rogante delegato, sono dichiarati parte sostanziale ed integrante del presente contratto, come se fossero qui appresso letteralmente trascritti e che qui si allegano, nonché alla osservanza piena ed incondizionata delle norme elencate nella lettera di invito alla licitazione privata, a sua volta allegata, come parte integrante

te di esso, al verbale di provvisoria aggiudicazione dell'appalto medesimo.

3°) - Forma, pure, parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.

Col presente contratto si intendono, inoltre, richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali la impresa resta contrattualmente obbligata.

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 400.329.120.- (diconsi Lire quattrocentomilioni trecentoventinovemilacentoventi), al netto dell'offerta migliorato ed accettato ribasso del 6,29% sull'importo lordo di L. 427.200.000.-

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva l'osservanza delle disposizioni di legge sulla revisione dei prez

zi di appalto.

Per la determinazione dell'importo revisionale verranno considerate le seguenti quote di incidenza desunte dal D.L. 11 Dicembre 1978:

a) - Manodopera 40%

b) - Materiali:

1) Cemento (425) q.le 7%

2) Sabbia mc. 5%

3) Lavabo cad. 2%

4) Ferro P e B 38K Kg. 8%

5) Mattoni forati a 4 fori N. 8%

6) Legname abete per infissi mc. 7%

7) Marmettoni mq. 7%

In uno 44%

c) - Trasporti:

8) Autocarro q.le/km. 6%

d) - Noli:

9) Betoniera ora 4%

10) Gru ora 6%

In'uno 10%

TOTALE 100%

SQUADRA TIPO

- Operai specializzati 2

- Operai qualificati 2

- Operai comuni 3

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzioni e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga, inoltre, esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che, in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella sua qualità di Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi Lire venti per cento) che costituirà appo-

sita garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, nella sua qualità di Amministrazione appaltante, per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

9°) - L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dalla Impresa aggiudicataria ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

10°) - In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nei precedenti nn. 8 e 9, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Impresa aggiudicataria e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pa

gamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

11°) - I pagamenti dei relativi stati di avanzamento saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'articolo 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

12°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabilita dall'articolo 48 del Regolamento 23 Maggio 1924, n.827, sulla Contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

13°) - A norma dell'articolo 339 della legge sui

Lavori Pubblici 20 Marzo 1865, n.2248 l'Impresa aggiudicataria si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

14°) - Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso lo studio legale dello Avv. Carlo De Carlo - Via Casimiro, 6.

15°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di lire 20.059.176.- (diconsi Lire Ventimilioneicinquantannovecentosettantasei), pari al 5% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, con la polizza fidejussoria innanzi specificata.

16°) - L'Impresa aggiudicataria Ing. Olindo ANGELINI da Fasano accetta e si obbliga di eseguire i lavori nel termine stabilito dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, termine al quale le parti convengono di dare decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

17°) - Il presente contratto può essere rescisso con

semplice dichiarazione scritta del Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, prescindendo da ogni e qualsiasi ordinaria procedura qualora la Impresa appaltatrice manchi a qualcuno dei patti convenuti o conduca i lavori senza la richiesta sollecitudine e ciò senza pregiudizio della rivalsa per ogni altro diritto e facoltà della Amministrazione appaltante.

18°) - Tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, disegni, etc., nonché tutte le tasse, imposte e contribuzioni presenti e future derivanti dall'appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutti senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

19°) - E' altresì a carico dell'Impresa appaltatrice, senza diritto a rivalsa, il contributo di L.10/00 (lire una per mille) da versare, eventualmente dovuto, alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti sia sull'ammontare netto dello importo contrattuale, sia sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecu

zione dei lavori in aggiunta ed a modifiche di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, etc.) nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi. =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il signor Errico ORTESE, nella veste e qualità sopra dette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale e del disciplinare di appalto, affida alla Impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto nel modo sopra convenuto.

Il presente contratto, mentre è impegnativo fin da ora per l'Impresa Ing. Olindo ANGELINI da Fasano lo sarà per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi solo dopo la prescritta approvazione nei modi di legge. ,

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà, e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero cinque fogli di carta uso bolle, dattiloscritte da persona di mia fiducia per intero su numero diciassette facciate oltre questa fin qui.-